



# *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA  
IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la Direttiva 2003/55/CE;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE), n.1391/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 che modifica il Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente agli elenchi dei progetti di interesse comune (Regolamento TEN-E);

**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013;

**VISTA** la Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

**VISTO** il decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 46, recante l'attuazione della succitata direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 29/73/CE;

**VISTO** il decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93 di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 208/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

**VISTO** il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e s.m.i.;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** in particolare gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**VISTA** la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la



*digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;*

**VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;*

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*

**VISTO** il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante *“Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;*

**VISTO** il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;*

**VISTO** il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2006, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate le *“Nuove norme tecniche per le costruzioni”* e il successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2019, con il quale è stato approvato l’*“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”;*

**VISTO** il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;*

**VISTO** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l’articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;



**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "*Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

**VISTO** il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 17 febbraio 2022;

**CONSIDERATO** che il progetto di interconnessione delle reti di trasporto di gas naturale maltese e italiana rientra dal 2013 tra i progetti europei di interesse comune di cui al Regolamento TEN-E con l'identificativo "*5.19 PCI Connection of Malta to the European Gas network (gas pipeline with Italy at Gela and Floating LNG Storage and Re-gasification Unit (FSRU))*", che quindi i relativi studi preliminari sono stati finanziati nell'ambito di tale Regolamento, nonché sono stati completati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento per la fase precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione (*pre-application permitting procedure*);

**CONSIDERATO**, in particolare, che, in ottemperanza all'art.10 del citato Regolamento TEN-T, il Ministro dell'energia e dell'acqua di Malta (promotore del progetto) ha presentato, in data 21 settembre 2017, la notifica del progetto, corredato dagli elaborati progettuali, e che l'autorità nazionale competente (allora il Ministero dello sviluppo economico, competenza oggi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), responsabile dell'agevolazione e del coordinamento del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i PCI, sentite le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ritenendo che la documentazione presentata comprovasse la maturità del progetto, il 20 novembre 2017 ha accettato la notifica;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento TEN-T, in data 10 aprile 2018, il promotore del progetto ha presentato all'autorità nazionale competente la documentazione necessaria per la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'autorizzazione del progetto e che l'autorità competente, in data 10 aprile 2018, ha approvato il programma di consultazione per la partecipazione del pubblico e la relativa documentazione;

**CONSIDERATO** che, dal momento che il programma di consultazione prevedeva la pubblicazione online, su un portale dedicato, del Rapporto non tecnico relativo al progetto con una pagina dedicata alla raccolta di osservazioni, nonché l'effettuazione di incontri pubblici a Malta ed in Italia, sono quindi organizzati quattro incontri pubblici: a Marsaxlokk (Malta) il 10 aprile 2018, a Gela il 17 aprile 2018, a Palermo il 18 aprile 2018 e a Roma il 19 aprile 2018;

**CONSIDERATO** che la consultazione si è conclusa il 20 maggio 2018, con la presentazione di osservazioni controdedotte dal proponente;

**VISTA** l'istanza, acquisita al protocollo DGISSEG n.1431 del 19 gennaio 2021, con cui la società MELITA TRANSGAS CO. LTD. (di seguito anche "Società proponente") ha chiesto, ai sensi dell'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, per la parte di competenza italiana, di un metanodotto *onshore* e *offshore* per l'interconnessione delle reti di trasporto di gas naturale di Malta con l'Italia (progetto "MELITA TRANSGAS PIPELINE"), nonché la successiva nota n. MTG/11/2020 del 22 aprile 2021 (prot. DGISSEG n. 12426 del 22 aprile 2021) con cui la società MELITA TRANSGAS CO. LTD., ad



integrazione della documentazione allegata alla citata istanza, relativamente al tracciato di competenza italiana, ha precisato che il tratto offshore di cui richiede l'autorizzazione si estende dalla linea di costa italiana sino alla linea del "Modus Vivendi", instaurato il 29 aprile 1970 con scambio di note verbali tra i Ministri degli affari esteri maltese e italiano, riguardante la delimitazione parziale, a carattere provvisorio, dei fondali entro la batimetrica dei 200 metri;

**CONSIDERATO** che lo scopo del progetto è di collegare Malta alla Rete Gas Europea, così da ridurre l'isolamento in termini di fornitura di gas;

**CONSIDERATO** che, le opere del progetto "MELITA TRANSGAS PIPELINE", relativamente al tracciato di competenza italiana, consistono principalmente in: (i) n.1 Terminale lato Italia, a Gela, di connessione con la rete nazionale Snam Rete Gas (SRG), dotato di sistema di riduzione/regolazione della pressione e stazione di lancio e ricevimento, (ii) n.1 gasdotto che si sviluppa *onshore* (a terra), composto da un tratto interrato di lunghezza pari a circa 7 km, (iii) n.3 punti di intercettazione di linea (BVS), lungo il tratto di gasdotto *onshore* e (iv) n.1 gasdotto *offshore* (a mare) lungo circa 85 km, dalla linea di costa sino alla linea del "Modus Vivendi" del 29 aprile 1970 (tratto in mare, dalla costa, fino al limite delle acque territoriali italiane di lunghezza pari a circa 59 km e dal limite delle acque territoriali italiane fino alla linea del Modus Vivendi di lunghezza pari a circa 26 km);

**CONSIDERATO** che a terra l'opera interessa il territorio del Comune di Gela, in provincia di Caltanissetta (CL);

**CONSIDERATO** che l'intervento in questione rientra tra le opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della normativa vigente;

**TENUTO CONTO** che la Società proponente, oltre alla citata istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del gasdotto, aveva già presentato all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la relativa istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;

**VISTA** la nota n. 13426 del 30 aprile 2021 con la quale la Direzione generale infrastrutture e sicurezza sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica (ora Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), a seguito della menzionata istanza presentata, ha avviato il relativo procedimento autorizzativo, indicando la conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona e sospendendone al contempo le relative tempistiche in attesa dell'acquisizione delle determinazioni in materia di VIA, condizione necessaria per la prosecuzione dell'istruttoria;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del citato avvio del procedimento, la documentazione di progetto elaborata dalla Società proponente è stata resa disponibile attraverso un link dedicato, chiedendo alle Amministrazioni ed Enti coinvolti di rappresentare l'eventuale necessità (i) di documentazione integrativa nonché (ii) del coinvolgimento di ulteriori soggetti, così da poterli eventualmente convocare nell'ambito della conferenza di servizi;

**VISTA** la nota n. 13427 del 30 aprile 2021 con la quale la Direzione generale infrastrutture e sicurezza sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica (ora Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica),



contestualmente al citato avvio del procedimento, ha inviato al Comune di Gela copia del relativo Avviso da pubblicare dal 10 maggio 2021 al 29 maggio 2021 all'Albo pretorio per l'avvio del procedimento ex DPR 327/2001 e ss.mm.ii;

**CONSIDERATO** che presso il Comune di Gela è stata anche depositata copia della planimetria in scala 1:2.000 riportante il tracciato del metanodotto e la fascia di vincolo preordinato all'esproprio, nonché una breve relazione di sintesi concernete le caratteristiche principali del progetto.

**CONSIDERATO** inoltre che, alla data di avvio della fase di pubblicazione dell'Avviso, ovvero il 10 maggio 2021, la Società proponente ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso sul Corriere della Sera e La Sicilia nonché sul sito web della Regione Sicilia.

**TENUTO CONTO** che la società proponente ha provveduto a dare evidenza alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza sistemi energetici e geominerari dell'avvenuta pubblicazione sui quotidiani e sul sito web della Regione Sicilia;

**TENUTO CONTO** che, con nota del 4 giugno 2021, il Comune di Gela ha provveduto a inviare l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'Avviso all'albo pretorio comunale;

**CONSIDERATO** che, nel mese di agosto 2021, la Società proponente ha comunicato il cambio di denominazione della Società da "MELITA TRANSGAS CO. LTD" in "INTERCONNECT MALTA LTD";

**VISTA** la nota n. 71226 del 8 giugno 2022 con la quale la Direzione generale valutazioni ambientali (VA) del Ministero della transizione ecologica ha provveduto a comunicare che in data 27 maggio 2022 era stato emanato il decreto di compatibilità ambientale prot. 216 relativo al progetto "MELITA TRANSGAS PIPELINE", reso disponibile sul sito web dello stesso Ministero;

**VISTA** la nota n. 20486 del 28 giugno 2022 con cui, in considerazione dell'avvenuta emanazione del provvedimento di VIA, la Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero della transizione ecologica, ha comunicato la riattivazione del procedimento concedendo 75 giorni alle Amministrazioni/Enti coinvolti per l'espressione dei pareri di competenza, altresì comunicando che, solo nel caso fossero emersi elementi di complessità durante l'istruttoria, la conferenza di servizi sarebbe divenuta sincrona, con lo svolgimento dell'eventuale riunione in data 22 settembre 2022;

**CONSIDERATO** che, con la succitata nota di riattivazione del procedimento autorizzativo, la Direzione generale infrastrutture e sicurezza ha, al contempo, provveduto a informare dei pareri nel frattempo trasmessi dalle Amministrazioni/Enti coinvolti, trasmettendone la relativa copia;

**CONSIDERATO** in particolare che, con la succitata nota di riattivazione del procedimento autorizzativo, la Direzione generale infrastrutture e sicurezza ha anche trasmesso le note pervenute relativamente alla fase endoprocedimentale ex DPR n.327/2001 e smi, da cui non emergevano motivi ostativi alla realizzazione dell'opera e all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'imposizione di servitù;

**VISTA** la nota n.35843 del 28 ottobre 2022 con la quale la Direzione generale infrastrutture e sicurezza ha comunicato, in considerazione dei pareri favorevoli acquisiti, tutti trasmessi in allegato alla nota medesima, la chiusura favorevole dell'istruttoria procedimentale, chiedendo contestualmente l'Intesa della Regione Siciliana ai fini della conclusione del procedimento autorizzativo;



**CONSIDERATO** in particolare che, nell'ambito del procedimento autorizzativo, sono stati acquisiti i pareri/note da parte delle seguenti Amministrazioni e Enti, come riportati in dettaglio nella citata nota di chiusura dell'istruttoria procedimentale del 28 ottobre 2022: Catalqua - Acque di Caltanissetta SpA; Comando provinciale vigili del fuoco di Caltanissetta; 3° Reparto pianificazione e politica marittima dello Stato maggiore della marina; Agenzia delle Dogane di Porto Empedocle; Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta; Siciliacque S.p.A.; LIPU; Italgas Reti; Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale; società Greenstream BV; Snam rete gas – distretto Sicilia; Capitaneria di Porto di Gela; Soprintendenza del mare; Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia meridionale – Napoli; Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MiMS); Comune di Gela – Servizio Urbanistica.

**CONSIDERATO** inoltre che le società RFI Spa, Raffineria di Gela Spa e Enimed, per le eventuali interferenze del metanodotto con le opere di competenza, sono state coinvolte nel procedimento autorizzativo, inviando note per gli aspetti di interesse;

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana approvato con R.D.lgs. 15/5/1946, n. 455, conv. dalla legge costituzionale 26/2/1948, n. 2, e, in particolare, l'art. 14, 1° comma, lett. g) nonché l'art. 21, 1° comma, che attribuisce la rappresentanza della Regione Siciliana al Presidente della regione stessa;

**VISTA** la nota D.P. n. 599/GAB dell'11 novembre 2022, prot. DGISSEG n.37903 del 14 novembre 2022, con cui il Presidente della Regione Siciliana ha espresso “*consenso ai sensi dall'accordo del 24/04/2001, sancito in sede di conferenza permanente Stato-Regioni, ex art. 3 comma 2 lett. b), art. 5 comma 3 ed art. 6 comma 1*”;

**CONSIDERATO** che l'opera in autorizzazione costituisce un'infrastruttura strategica, inserita nell'elenco del “*Project of Common Interest*” (PCI), approvato dalla Commissione europea;

**VISTI** gli atti d'ufficio,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. È approvato il progetto dell'opera denominata “*MELITA TRANSGAS PIPELINE*” per la parte di tracciato di competenza italiana, su cui è stata espressa la compatibilità ambientale con decreto n. 216 del 27 maggio 2022, inviato alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

### **Articolo 2**

1. È autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera di cui all'articolo 1, come da progetto presentato e risultante a seguito dei pareri pervenuti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e ambientali vigenti.
2. Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi di realizzazione, la società INTERCONNECT MALTA Ltd dovrà presentare domanda al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per attivare la procedura pertinente.



### **Articolo 3**

1. È dichiarata la pubblica utilità delle opere di cui al progetto “*MELITA TRANSGAS PIPELINE*”, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l’urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

### **Articolo 4**

1. È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del tratto *onshore* del metanodotto di cui all’articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto di cui all’art. 1.

### **Articolo 5**

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all’articolo 52-*quinquies*, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.
2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

### **Articolo 6**

1. È fatto obbligo alla società INTERCONNECT MALTA Ltd - con sede Triq Spiru Mizzi 12, Birkirkara, BKR1762, MALTA - di adempiere alle prescrizioni impartite nel decreto di valutazione di impatto ambientale n. 216 del 27 maggio 2022 nonché ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in Allegato.
2. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.
3. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla società INTERCONNECT MALTA Ltd al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza.



#### **Articolo 7**

1. I lavori di costruzione dell'impianto dovranno iniziare entro due anni dalla data di emanazione del presente decreto e concludersi entro cinque anni dalla data di emanazione del presente decreto, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla volontà della società INTERCONNECT MALTA Ltd.

#### **Articolo 8**

1. La società INTERCONNECT MALTA Ltd provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 52-ter, comma 1, del D.P.R. n.327/2001 ed effettuerà le comunicazioni di cui all'art. 17 dello stesso D.P.R. Di tali adempimenti deve essere data comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza.

#### **Articolo 9**

1. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*(dott.ssa Marilena Barbaro)*



**Quadro Sinottico delle prescrizioni formulate da ciascun Ente o Amministrazione  
"MELITA TRANSGAS PIPELINE"**

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
<b>MINISTERO della TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con il MINISTRO DELLA CULTURA</b>	Decreto Favorevole di Compatibilità Ambientale n.216 del 27.05.2022	Le prescrizioni inserite nel Decreto VIA sono consultabili al seguente link: <a href="https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/7590/10991?Testo=&amp;RaggruppamentoID=23#form-cercaDocumentazione">https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/7590/10991?Testo=&amp;RaggruppamentoID=23#form-cercaDocumentazione</a>
<b>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CALTANISSETTA</b>	Nota n. 4312 del 7.05.2021, confermata con successiva nota del 13.07.2022 n. 7803	<p>Per quanto non esplicitamente rilevabile dagli elaborati tecnici presentati, deve essere integralmente osservata la regola tecnica di prevenzione incendi applicabile alla fattispecie, DM 17/04/2008 – regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità superiore a 0,8 e s.m.i. In particolare in riferimento al citato Decreto al “p.to 6 – Ispezione e Manutenzione” dovranno essere previsti nel piano di ispezione e manutenzione controlli interni e esterni alla condotta. Inoltre dovranno essere rispettati i criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati progettuali con particolare riferimento ai “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” di cui al D.M. 10/3/1998 e al disposto di cui al D.Lgs n.81 del 9/04/2008.</p> <p>Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall’art.3 del DPR 151/2011.</p> <p>Si rammenta che, a lavori ultimati, prima dell’esercizio dell’attività, la Ditta dovrà dare comunicazione allo scrivente Comando dell’inizio dell’esercizio dell’attività presentando Segnalazione Certificata d’Inizio Attività ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet <a href="http://www.vigilfuoco.it">www.vigilfuoco.it</a>) comprensiva della documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012, atta a comprovare il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio.</p>
<b>3° REPARTO PIANIFICAZIONE E POLITICA MARITTIMA DELLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA</b>	Nota n. 45907 del 27.05.2021	Si esprime l’assenso all’avvio del progetto in argomento, facendo riserva del successivo esame della istanza relativa alle prospezioni subacquee.
<b>AGENZIA DELLE DOGANE DI PORTO EMPEDOCLE</b>	Nota n. 9505/RU del 18 maggio 2021	Dall’esame della documentazione pervenuta, con riferimento al solo concetto di prossimità della linea doganale di cui al comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. 374/90, si evince l’assenza di pregiudizi all’attività di vigilanza doganale. Il presente parere favorevole, è valido esclusivamente per il procedimento di cui in oggetto, e non sostituisce gli altri atti di assenso, nulla osta, e autorizzazioni comunque denominati degli

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>altri Enti competenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, di tutela della salute e di sicurezza.</p> <p>Si evidenzia inoltre che il presente parere costituisce atto autonomo e distinto dal procedimento amministrativo per il rilascio dell'Autorizzazione ex art. 19 del D.lgs. 347/1990, che dovrà essere resa dopo un sopralluogo preventivo e una approfondita attività istruttoria.</p>
<b>SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI CALTANISSETTA</b>	Nota n. 6124 del 13.07.2021	Ribadisce il parere di competenza reso, ai sensi dell'art. 146 e art. 152 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per le opere relative alla sezione onshore (dal terminale alla costa), con provvedimento prot. n. 1443 del 23.02.2021, nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto ambientale, art. 23 del D.Lgs. 152/2006.
<b>SICILIACQUE SPA</b>	Nota n. 1702 del 14.03.2022	<p>Per quanto compete a Siciliacque, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera di cui in oggetto purché il richiedente Melita Transgas Co. ltd ora detta Interconnect Malta Ltd si impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a produrre a propria cura e spese preventiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte di tutti i terzi interessati (siano essi enti pubblici o privati), dimostrando che tutti i lavori e le opere previste ricadano su aree nella disponibilità del richiedente;</li> <li>- ad eseguire a propria cura la ricerca dei sottoservizi e gli scavi d'indagine preliminari con tempi e modalità da concordare con questa Società per l'individuazione esatta dell'acquedotto ed in particolare in prossimità dell'acquedotto, adottando tutte le cautele, compreso lo scavo a mano per un tratto di un metro per parte dall'asse dello stesso; analoga cura dovrà essere posta nell'esecuzione del rinterro;</li> <li>- a tenere sollevato il gestore, i suoi funzionari e il personale da danni e richieste di risarcimento avanzate da terzi, siano essi privati che pubblici o Consorzi, in conseguenza delle opere autorizzate e discendenti o dalla cattiva esecuzione degli stessi o dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;</li> <li>- a sostenere tutti gli oneri derivanti da danni causati all'acquedotto nell'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi;</li> <li>- non si prescrive la rimozione e/o lo spostamento della condotta del metano per eventuali attività di manutenzione/esercizio o raddoppio di condotte idriche, in quanto risulta cautelativa la nuova distanza fra i due servizi idrico-metano, fermo restando che, queste attività non potranno essere limitate da Interconnect Malta Ltd. Al richiedente Interconnect Malta Ltd competerà l'onere di eventuali presidi previsti dalle norme vigenti in dipendenza della presenza del metanodotto rispetto alle attività acquedottistiche promosse da Siciliacque.</li> </ul> <p>Si specifica inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il titolare della presente autorizzazione si impegna a porre a sue spese, ai margini delle zone di interferenza i cartelli segnalatori come da schema allegato al presente parere;</li> <li>- il metanodotto di cui sopra non dovrà interferire elettricamente sull'acquedotto;</li> <li>- le attività di cantiere, in zona prossima all'interferenza devono</li> </ul>

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>essere organizzare in modo da non sottoporre la tubazione idrica ai carichi diretti dei mezzi d'opera;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siciliacque si riserva la facoltà di sorvegliare i lavori con propri tecnici; a tal fine Melita Transgas Co. ltd ora detta Interconnect Malta ltd si impegna a comunicare, con almeno 48 ore di anticipo, la data di effettivo inizio dei lavori o della loro sospensione o ripresa;</li> <li>- ultimati i lavori verrà constatata la regolare esecuzione dei lavori che risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio;</li> <li>- ogni qualvolta si rendesse necessario, per una delle due Società, dar luogo ad interventi di manutenzione ed esercizio per la propria infrastruttura, in corrispondenza delle interferenze, questa si impegna a darne preavviso scritto all'altra parte, salvo casi di urgenza, con un anticipo di almeno 24 ore, adottando nell'esecuzione degli stessi ogni cautela, onde evitare danni anche al solo rivestimento della condotta;</li> <li>- Siciliacque avrà la facoltà di apportare modifiche di qualsiasi specie alla propria condotta nell'ambito della fascia di 2,50 m per parte dall'asse dell'acquedotto, senza che Melita Transgas Co. ltd, ora detta Interconnect Malta ltd, possa opporsi in alcun modo né richiedere alcun compenso per necessità di propri adeguamenti in dipendenza di dette modifiche, salvo l'impegno di Siciliacque a trasmettere a Melita Transgas Co. ltd, ora detta Interconnect Malta ltd, il progetto delle citate modifiche o lavori aggiuntivi e comunicare l'inizio dei lavori con un anticipo di dieci giorni;</li> <li>- dal momento in cui Siciliacque trasmetterà ad altra Società od Ente la gestione dell'acquedotto, oggetto dell'attraversamento di che trattasi, gli impegni di cui alla presente autorizzazione si intendono assunti da Melita Transgas Co. ltd, ora detta Interconnect Malta ltd, o da eventuali futuri aventi causa di Melita Transgas Co. ltd ora detta Interconnect Malta ltd nei confronti di Siciliacque o della Società od Ente subentrante.</li> </ul>
<p><b>Snam Rete Gas – Distretto Sicilia</b></p>	<p>nota n. DISIC7970/URZ del 5.09.2022</p>	<p>Premesso quanto sopra, per quanto di nostra competenza e sulla base della documentazione progettuale ad oggi pervenutaci, non ravvediamo elementi ostativi alla realizzazione dell'opera purché nei punti di interferenza si rispetti quanto previsto al D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.</p> <p>Resta comunque inteso che ad oggi non è possibile esprimere alcuna valutazione tecnico economica in merito alla risoluzione delle interferenze con i nostri esistenti impianti.</p> <p>Vi significhiamo inoltre che, qualora si rendesse necessario adeguare i nostri impianti per il superamento delle interferenze con le opere in oggetto, occorrerà procedere a nostra cura e a tutte spese della Società InterConnect Malta alla realizzazione di varianti e/o opere di protezione ai nostri gasdotti emarginati.</p> <p>Per quanto sopra invitiamo InterConnect Malta a voler contattare</p>

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>i tecnici del Centro Snam Rete Gas di Ragusa tel. 0932-257702 al fine di poter dar seguito alle successive valutazioni di risoluzione delle interferenze.</p> <p>Nel ribadireVi, infine che i metanodotti emarginati sono in pressione e in esercizio, ci corre l'obbligo di evidenziare che ai fini della sicurezza, all'interno della fascia asservita dei gasdotti, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente.</p>
<b>CAPITANERIA DI PORTO DI GELA</b>	Nota n. 12085 del 08.09.2022	Si rappresenta, infine, che questo Comando si riserva di effettuare eventuali ulteriori valutazioni nell'ambito della successiva fase istruttoria per il rilascio della necessaria concessione demaniale marittima.
<b>SOPRINTENDENZA DEL MARE</b>	Nota n.3437 del 17.10.2022	Questa Soprintendenza ha già espresso il proprio parere favorevole con nota prot. n. 2287 del 2 agosto 2021 considerato che i lavori riguardanti la posa del gasdotto di collegamento tra la Sicilia e Malta verranno eseguiti bypassando e salvaguardando di fatto l'area marina sottoposta a tutela archeologica mediante la tecnica della trivellazione orizzontale controllata.
<b>MASE - Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia meridionale – Napoli</b>	n. 28363 del 12.09.2022	Pur non dovendo emettere uno specifico parere sulle opere oggetto dell'autorizzazione, la Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia meridionale – Napoli ha evidenziato l'opportunità che la Società Interconnect si coordini con le società titolari di concessioni in mare per ricerca e coltivazione idrocarburi nonché ha espresso il “[...] <i>Nulla Osta alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto di cui trattasi, a condizione che la Società Interconnect si impegni comunque a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso metanodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché siano rispettate le distanze previste dalla normativa vigente.</i> ”. Tale impegno è stato confermato dalla società Interconnect Malta con nota del 26 settembre 2022.
<b>MIT - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</b>	nota n. 31090 del 4.10.2022	Preso atto del parere rilasciato dalla Capitaneria di porto di Gela e di quello del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta trasmessi da codesto Dicastero, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.52 2° comma del Cod.Nav
<b>Raffineria di Gela Spa</b>	nota 3851 del 29 luglio 2021	È stato appurato che le interferenze tra le attività di realizzazione del gasdotto “Melita Transgas Pipeline” e le attività di realizzazione della discarica di scopo per il conferimento dei rifiuti non pericolosi, derivanti dal decommissioning dell'impianto acido fosforico (ISAF SpA in Liquidazione), avranno carattere temporaneo e potranno essere gestite in fase esecutiva regolamentando la movimentazione dei messi mediante un “piano di gestione del traffico”.

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
<b>RFI</b>	nota n.4576 del 29.11.2022	<p>Ciò premesso, visto e considerato, atteso il fatto che gli interventi di cui all'oggetto sono da ritenersi di interesse pubblico, avendo esaminato il progetto acquisito con invio telematico, fatti sempre salvi diritti di Terzi, i pareri degli altri Enti, per quanto di propria competenza e per le sole opere in fascia di rispetto ferroviario, la Scrivente Struttura di RFI S.p.A. esprime parere favorevole a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con largo anticipo rispetto alla realizzazione dell'opera, sarà necessario trasmettere formale istanza, corredata degli elaborati progettuali, per l'ottenimento dello specifico provvedimento autorizzativo, che prevede anche la stipula di apposita Convenzione, a titolo oneroso, tra RFI S.p.A. e il proprietario e gestore della rete per disciplinare i rapporti nascenti in fase di realizzazione, di gestione e manutenzione delle opere nel tempo, previa approvazione degli elaborati progettuali da parte delle strutture specialistiche di RFI S.p.A.. Le Convenzioni dovranno essere distinte per ogni attraversamento;</li> <li>- vengano trasmessi degli elaborati progettuali che descrivano le fasi di cantierizzazione, con particolare evidenza delle distanze dei mezzi d'opera dalla sede ferroviaria;</li> <li>- ai sensi del DM 137/2014 Allegato A punto 2.3.2 - <i>Le sezioni costituenti il tratto di condotta come sopra detto le saldature devono essere tutte radiografate allorché la pressione di esercizio è superiore a 0,5MPa. Il richiedente è tenuto ad esibire la relativa documentazione, completata anche dal certificato di accettabilità rilasciato da organismo legalmente riconosciuto;</i></li> <li>- La prova di tenuta prevista dovrà essere concordata con la scrivente ed effettuata congiuntamente.</li> </ul> <p>Si precisa che in tutti i livelli di sviluppo della progettazione delle opere per l'intervento di che trattasi, il progetto per poter essere esitato e le opere meritevoli di autorizzazione dovrà essere redatto con riferimento e sulla scorta dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili RFI;</li> <li>- Manuale di progettazione delle opere civili RFI;</li> <li>- Il DPR 753/80;</li> <li>- Il D.M. 137/14;</li> <li>- Il progetto, per l'esame di RFI S.p.A. dovrà specificatamente riguardare le opere che ricadono nel perimetro dei 30 metri a monte e a valle dalla più vicina rotaia.</li> </ul> <p>Si rappresenta che in mancanza di specifica autorizzazione da parte di RFI S.p.A. alla realizzazione alle opere in progetto il parere deve intendersi reso in senso negativo, pertanto, qualsiasi provvedimento in contrasto con quanto sopra sarà ritenuto illegittimo.</p> <p>Ad ogni buon fine si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed eventuali incontri tecnici durante le varie fasi di progettazione.</p>
<b>Enimed</b>	nota n. DECOM Prot. 1260 del 9.11.2022	<p>il metanodotto del Progetto "MELITA TRANSGAS PIPELINE" INTERSECA il nostro Gasdotto 4" fuori esercizio e il nostro Oleodotto 8" in esercizio che collegano il CRO Dirillo con il Cluster D, sui quali insiste una servitù per una larghezza di m. 10,00 per lato dall'estradosso e per complessivi m. 20,00 per tutta la lunghezza.</p> <p>L'interferenza avviene presumibilmente tra le Particelle 125 e 300 del Foglio 199 del Comune di Gela, ma non avendo trovato tracciati planimetrici del vostro metanodotto, vi chiediamo l'invio della Planimetria del Progetto "MELITA TRANSGAS PIPELINE" per confermare il punto esatto di interferenza.</p>